



9 giugno 2020
risoluzione n. 230/8.6.2020

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE TASSE DI NATURALIZZAZIONE

Il Municipio di Manno,

richiamati

- l'art. 35 della Legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20 giugno 2014 (LCit);
 - l'art. 12 del Regolamento della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale del 17 dicembre 2017 (RLCCit);
 - la Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 e il relativo Regolamento di applicazione;
- con risoluzione municipale 230 del 8 giugno 2020, ha stabilito quanto segue.

Art. 1 Principio

Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale ai confederati e agli stranieri, il Municipio preleva una tassa amministrativa a copertura delle spese causate.

Art. 2 Ammontare delle tasse

Per i diversi tipi di procedura il Municipio percepisce le seguenti tasse:

- | | |
|--|-----------|
| - pratica di naturalizzazione agevolata | fr. 250.- |
| - pratica di naturalizzazione ordinaria | fr. 800.- |
| - pratica di concessione dell'attinenza comunale a confederati | fr. 500.- |

Art. 3 Riscossione

¹Le tasse di cui all'art. 2 sono riscosse al momento in cui viene licenziato il messaggio con il preavviso municipale. La tassa deve essere pagata prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio comunale.

²Le tasse sono dovute anche in caso di esito negativo della procedura.

Art. 4 Ammontare delle tasse in caso di ritiro o annullamento della domanda

In caso di ritiro della domanda oppure di annullamento per motivi di legge, vengono prelevate le seguenti tasse amministrative:

Procedura agevolata:

- | | |
|--|-----------|
| - ritiro o annullamento della domanda prima del preavviso municipale | fr. 150.- |
|--|-----------|

Procedura ordinaria:

- | | |
|--|-----------|
| - ritiro o annullamento della domanda prima del preavviso municipale | fr. 200.- |
| - ritiro o annullamento della domanda dopo il preavviso municipale | fr. 400.- |
| - ritiro o annullamento della domanda dopo il rapporto commissionale | fr. 700.- |
| - ritiro della domanda dopo la decisione del Consiglio comunale, | |
| - prima della trasmissione al Servizio naturalizzazioni del Cantone | fr. 700.- |

Art. 5 Norma transitoria

Per le procedure pendenti vengono applicate le tasse in vigore.

Art.6 Entrata in vigore e Abrogazione

La presente ordinanza è applicabile dal 1. luglio 2020 a tutte le nuove procedure ed è pubblicata all'albo comunale dal 10 giugno all'11 luglio 2020. Essa abroga l'Ordinanza municipale relativa alle tasse di naturalizzazione del 10 marzo 2006.

Art. 7 Termini e rimedi giuridici

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.


Il Sindaco
Giorgio Rossi

PER IL MUNICIPIO




Il Segretario
Paolo Vezzoli